



CITTÀ DI VERCELLI

SINDACO SERVIZIO POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 424 del 28/12/2017

OGGETTO: DIVIETO DI ACCENSIONE E/O SCOPPIO DI MORTARETTI, PETARDI E SIMILI SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE - ART. 50 REGOLAMENTO DI POLIZIA COMUNALE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI E PER UNA MIGLIORE CONVIVENZA PER LE PERSONE.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che lo scoppio nelle pubbliche vie di mortaretti, petardi e simili è vietato, in via generale, dall'articolo 50 del Regolamento di Polizia Comunale;
- che il Comune di Vercelli riconosce il rispetto degli animali quale valore etico e culturale, valore che trova espressa affermazione nel Regolamento Comunale per il Benessere degli Animali e per una migliore convivenza per le Persone;
- che in occasione di determinate festività quali, a titolo esemplificativo: il Capodanno, il Carnevale, la notte di Halloween, si sono verificati, in passato, episodi di accensione e scoppio di mortaretti, petardi e simili pur in vigenza del divieto contenuto nel citato articolo 50 del Regolamento di Polizia Comunale;

CONSIDERATO:

- che la verifica di tali episodi in violazione di divieti contenuti nei Regolamenti comunali, seppur rientrante nell'ambito di tradizioni e abitudini consolidate e comunque connotata da dimensioni tali da non aver costituito, almeno sino ad ora, fenomeni di particolare allarme sociale, si è tuttavia rivelata dannosa sia per gli animali domestici sia per la fauna selvatica (volatili appartenenti alle specie che tradizionalmente vivono nell'ambiente urbano) poiché il fragore dei boti oltre a determinare una condizione di spavento per gli animali domestici e per quelli selvatici, espone, in particolare questi ultimi, al rischio di perdita dell'orientamento quando non ne cagiona addirittura ferimenti e/o pregiudizi sotto il profilo del benessere fisico ed etologico;
- che l'articolo 3 del D.P.R. 31 marzo 1979 "Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente nazionale protezione animali, che continua a sussistere come persona giuridica di diritto

privato” attribuisce al Comune la funzione esercitata dall’Ente nazionale protezione animali, di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico;

- che il vigente Statuto Comunale attribuisce al Sindaco la potestà di emissione di ordinanze attuative delle Leggi e dei Regolamenti;
- che la presente ordinanza si inquadra nell’esercizio di tale potestà in quanto finalizzata a rafforzare principi costituenti espressioni valoriali perseguite dall’Amministrazione comunale attraverso i propri Regolamenti, quali la tutela della qualità urbana, della salute pubblica, dell’ambiente, del benessere animale, del patrimonio pubblico, quest’ultimo messo a rischio da situazioni di potenziale danneggiamento derivanti dalla ricaduta di fuochi ancora accesi;

VISTO l’articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979;

VISTO l’articolo 50 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l’articolo 43 comma 3 lettera d) dello Statuto Comunale;

VISTO l’articolo 50 del Regolamento di Polizia Comunale;

VISTI gli articoli 1 e 2 del Regolamento Comunale per il Benessere degli Animali e per una migliore convivenza per le Persone;

RICHIAMA

per le ragioni meglio espresse in premessa del presente provvedimento, la puntuale osservanza del divieto di cui all’articolo 50 del Regolamento di Polizia Comunale;

ORDINA

che al presente provvedimento sia data ampia comunicazione, al fine di consentirne il massimo rispetto, non soltanto a mezzo della pubblicazione sull’Albo Pretorio ma anche a mezzo appositi comunicati stampa e pubblicità su sito internet del Comune;

VIETA

l’utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere se impiegati, su area pubblica, al di fuori dell’area industriale, dell’area parcheggio CARREFOUR, dell’area Parco Divertimenti (corso Bormida) e ogni altra area esterna al centro abitato che non abbia nelle vicinanze abitazioni, a distanza non inferiore a 100 metri dagli edifici e nell’orario ricompreso tra le ore 23:30 del 31.12.2017 e le ore 00:30 del 1.1.2018;

MANDA

copia della presente ordinanza alle Forze di Polizia aventi sede presso il Comune di Vercelli e al Corpo Polizia Locale di Vercelli;

AVVISA

che nel caso di violazione della presente ordinanza trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50 del Regolamento di Polizia Comunale: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 250,00;

AVVISA ALTRESI'

chiunque ne abbia interesse che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi rispettivamente nel termine di 60 giorni al T.A.R. Piemonte (ricorso giurisdizionale) o di 120 giorni (ricorso al Presidente della Repubblica) dalla sua pubblicazione presso l'Albo Pretorio.

La presente ordinanza annulla e sostituisce la precedente n. 418 del 21/12/2017.

IL SINDACO
(Forte Maura)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Vercelli.